

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE DIVIETO DI FUMO NELL'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA	RA 20 Rev.02 Pag. 1 di 11
----------------------------	--	--

RA 20

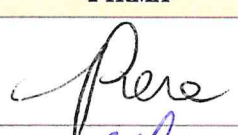
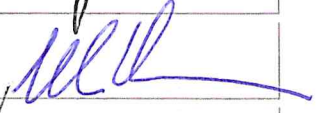
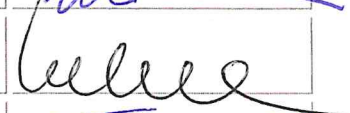
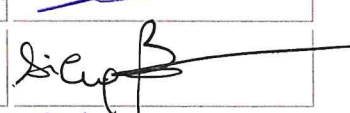
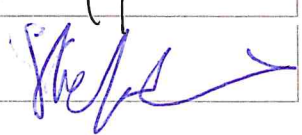
DIVIETO DI FUMO

NELL'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA

APPROVATO CON SPECIFICA DELIBERAZIONE AZIENDALE*

REVISIONI DEL REGOLAMENTO	
REV. N°	DATA
00	31/12/2015
01	14/10/2019

SINTESI DELLE MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE DEL RA 20 - REV.01 DEL 14/10/2019			
REV. N°	PAR. N°	ALL. N°	MOTIVO
02	2		Specificazione del divieto di fumo di tutti i prodotti da fumo.
02	6		art. 9 Aggiornamento delle modalità di pagamento della sanzione.
02			art. 10 Modulo verbale: introduzione di blocco autoricalcante richiedibile al centro stampa aziendale.
02		T.01	Aggiornamento del modulo con introduzione di blocco autoricalcante richiedibile al centro stampa aziendale.

FASI	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDATTO	Dott. G. Pieve	Dirigente Medico UO Direzione Medica di Presidio	04 11 2021	
VERIFICATO	Dott. M. Cristofano	Direttore ff UO Direzione Medica di Presidio	05-11-2021	
APPROVATO	Dott.ssa G. Luchini	Direttore Sanitario	08-11-2021	
	Dott. C. Milli	Direttore Amministrativo	08-11-2021	
	Dott.ssa S. Briani	Direttore Generale	08-11-2021	
EMESSO	Dott. S. Giuliani	Direttore UO Accreditamento e Qualità	09 11 21	

*** DELIBERA AZIENDALE N. 1037 DEL 15/11/2021**

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE DIVIETO DI FUMO NELL’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA	RA 20 Rev.02 Pag. 2 di 11
------------------------------------	--	--

Il presente regolamento Rev.02 è stato elaborato a cura di:

- Dott. Pieve Giulio, dirigente medico UO Direzione Medica di Presidio
- Prof.ssa Maria Laura Carrozzi, dirigente medico UO Pneumologia
- Dott. Francesco Pistelli, dirigente medico UO Pneumologia

con la collaborazione della Dott.ssa Federica Marchetti, IFC UO Accreditamento e Qualità

Revisione editoriale a cura di:

- Dott. Michele Cristofano, direttore ff UO Direzione Medica di Presidio
- Dott.ssa Grazia Valori, direttore Politiche e Gestione delle Risorse Umane

La UO Internal Audit, in ottemperanza alla PA 01: ‘Gestione documentazione qualità’, ha provveduto ad effettuare la valutazione del documento in merito alla coerenza dello stesso:

- con il *Catalogo dei Processi Aziendali*
- con l’impianto generale del sistema aziendale dei controlli

La UO Accreditamento e Qualità, in ottemperanza alla PA 01: ‘Gestione documentazione qualità’, ha provveduto ad effettuare:

- la verifica di conformità (requisiti attesi, codifica, congruità con la documentazione aziendale esistente);
- l’attivazione ed il coordinamento della ‘revisione editoriale’
- la convalida e l’attribuzione della codifica
- la raccolta delle firme per l’approvazione
- l’emissione e diffusione, con definizione lista di distribuzione
- l’archiviazione e la conservazione.

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE DIVIETO DI FUMO NELL’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA	RA 20 Rev.02 Pag. 3 di 11
------------------------------------	--	--

I N D I C E

1. PREMESSA	4
2. SCOPO ED OBIETTIVI	4
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
4. RESPONSABILITÀ	4
5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATE.....	4
6. ARTICOLI	5
ART. 1 - PRINCIPI.....	5
ART. 2 - ESTENSIONE DEL DIVIETO	5
ART. 3 - AREE NELLE QUALI È CONSENTITO FUMARE	5
ART. 4 - DIVIETO DI GETTARE MOZZICONI	6
ART. 5 - CARTELLONISTICA	6
ART. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	6
ART. 7 - DOVERI DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO.....	7
ART. 8 - COMPETENZE DI VIGILANZA DA PARTE DI ORGANI ESTERNI	7
ART. 9 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	8
ART. 10 - PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI	8
ART. 11 - AZIONI DIVULGATIVE PER FAVORIRE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO E LA TUTELA DELLA SALUTE	10
ART. 12 - NORME DI ATTUAZIONE	10
ART. 13 - NORMA DI RINVIO.....	10
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ.....	10
7. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E SUA PERIODICITÀ	11
8. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI	11

ALLEGATI

MODULI DI REGISTRAZIONE: T	
T01/RA20 Rev.01 del 12/10/2021	Fac- simile Verbale di accertamento e contestazione in materia di divieto di fumo
DOCUMENTI VARI: DV	
DV01/RA20 Rev.01 del 12/10/2021	Opuscolo divulgativo in materia di divieto di fumo e di tutela

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE DIVIETO DI FUMO NELL’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA	RA 20 Rev.02 Pag. 4 di 11
------------------------------------	--	--

1. PREMESSA

Il presente regolamento intende recepire in AOUP le normative nazionali e regionali in materia di divieto di fumo richiamate nel paragrafo 8.

2. SCOPO ED OBIETTIVI

Lo scopo del presente regolamento è quello di garantire il rispetto del divieto di fumo, di qualsiasi prodotto da fumo, nei due stabilimenti dell’AOUP, sia tra gli operatori che tra gli utenti.

In particolare gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- individuazione degli ambiti del divieto
- individuazione delle responsabilità
- definizione delle modalità di esecuzione dei controlli
- definizione delle sanzioni amministrative previste
- definizione delle modalità di diffusione del presente regolamento.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento deve essere applicato da:

- personale dipendente,
- tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo l’Azienda.

L’organico dell’Azienda, fermo restando il diverso stato giuridico di appartenenza, è costituito dal personale del SSN e dal personale universitario che presta attività assistenziale o di supporto. Il personale universitario opera secondo le stesse regole e responsabilità del personale del SSN. Il presente regolamento è rivolto all’organico aziendale nel suo complesso. Il divieto di fumo è esteso anche ai pazienti ed ai visitatori.

4. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità delle singole attività verranno indicate di volta in volta negli articoli.

5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

SSN	<i>Sistema Sanitario Nazionale</i>
PRODOTTO DA FUMO	• <i>prodotti del tabacco</i> • <i>prodotti contenenti nicotina o altre sostanze</i> • <i>prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituite anche da sostanze diverse da tabacco (sigaretta elettronica)</i>

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE DIVIETO DI FUMO NELL’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA	RA 20 Rev.02 Pag. 5 di 11
------------------------------------	--	--

6. ARTICOLI

ART. 1 - PRINCIPI

Con il presente regolamento l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana (AOUP) promuove il rispetto del divieto di fumo, recependo le normative nazionali e regionali richiamate in appendice. In particolare, il regolamento definisce gli ambiti del divieto e le modalità di controllo negli stabilimenti dell’AOUP; la divulgazione del suo contenuto a tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo l’Azienda costituisce parte essenziale ai fini della corretta applicazione del regolamento.

ART. 2 - ESTENSIONE DEL DIVIETO

1. È vietato fumare **in tutti i locali** dell’Azienda, siano essi di proprietà o comunque utilizzati a titolo di locazione, uso o comodato.
2. È vietato fumare sugli **automezzi** dell’Azienda e su quelli appartenenti a soggetti esterni che effettuano, a qualsiasi titolo, servizi di trasporto interno di persone per conto dell’Azienda.
3. È altresì vietato fumare **nelle aree all’aperto**, di proprietà o pertinenza dell’Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari e in tutti gli spazi esterni aperti di pertinenza dell’Azienda e compresi all’interno del perimetro ospedaliero degli stabilimenti di Santa Chiara e di Cisanello (a mero titolo di esempio: strade, cortili interni, giardini, balconi, terrazzi e scale antincendio).
4. Il presente regolamento si applica nei confronti del personale dipendente, dei pazienti, dei visitatori e di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo l’Azienda. L’organico dell’Azienda, fermo restando il diverso stato giuridico di appartenenza, è costituito dal personale del SSN e dal personale universitario che presta attività assistenziale o di supporto alla stessa. Il personale universitario, opera secondo le stesse regole e responsabilità del personale del SSN. Il presente regolamento è rivolto all’organico aziendale nel suo complesso.
5. Per gli ambienti adibiti al ricovero coattivo a termini di legge è prevista la predisposizione, in deroga al predetto divieto e ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di locali adibiti ai fumatori, nel rispetto dei requisiti prescritti dal D.P.C.M. 23.12.2003. Ogni eventuale misura adottata in tal senso è formalizzata con atto del direttore della UO Direzione Medica di Presidio.

ART. 3 - AREE NELLE QUALI È CONSENTITO FUMARE

1. L’Azienda, per lo stabilimento ospedaliero di Cisanello, individua nei **parcheggi esterni** al perimetro dello stabilimento stesso le uniche aree all’aperto di proprietà di AOUP nelle quali è consentito fumare.
2. È altresì consentito fumare nelle altre **aree esterne al perimetro degli stabilimenti ospedalieri**; l’Azienda si riserva la facoltà di modificare e aggiornare le aree esterne nelle quali è possibile fumare sulla base del monitoraggio dell’applicazione del presente atto.

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE DIVIETO DI FUMO NELL’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA	RA 20 Rev.02 Pag. 6 di 11
------------------------------------	--	--

ART. 4 - DIVIETO DI GETTARE MOZZICONI

Negli spazi nei quali è consentito fumare è fatto assoluto divieto di abbandono dei rifiuti dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Ai sensi dell’articolo 232-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di preservare il decoro urbano e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

ART. 5 - CARTELLONISTICA

Nei locali dell’Azienda sono affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta “VIETATO FUMARE”, l’indicazione della legislazione di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori, l’indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi del successivo articolo 6. Tali soggetti sono individuati nominativamente con la procedura di cui al richiamato articolo 6. Sugli automezzi è consentito utilizzare cartelli di divieto in forma sintetica recanti unicamente la scritta “VIETATO FUMARE”.

Per ciò che concerne nello specifico il divieto di fumare nelle aree all’aperto, sono apposte adeguate segnalazioni in corrispondenza degli accessi pedonali. Agli ingressi pedonali e carrabili sono posizionati appositi contenitori per lo smaltimento ed adeguata cartellonistica che segnali il divieto di fumo vigente nell’area ospedaliera con invito a spegnere la sigaretta prima di entrare nello stabilimento ospedaliero.

ART. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

1. Il Direttore Generale adotta tutte le azioni necessarie per garantire l’attuazione del presente Regolamento in materia di divieto di fumo in Azienda e la conformità di tale disciplina alle vigenti normative nazionali e regionali; provvede all’approvazione, diffusione e pubblicizzazione dei relativi atti; provvede alla nomina dei dirigenti responsabili dell’applicazione di tale disciplina; vigila sull’operato di questi ultimi, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per gli ambiti di rispettiva competenza.
2. Per gli **spazi interni**, compresi i cortili/balconi/terrazzi interni, ad eccezione dei corridoi di collegamento tra diverse strutture organizzative o edifici, la **UO Direzione Medica di Presidio** è responsabile dell’applicazione della normativa e del presente regolamento. In particolare la DMP deve:
 - curare l’affissione e l’aggiornamento dei cartelli di divieto, con particolare riguardo all’indicazione dei soggetti responsabili della vigilanza;
 - individuare, con atto scritto, in qualità di “incaricati”, cui spetta l’obbligo di vigilare sull’osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni, tutti i direttori delle strutture organizzative aziendali; quest’ultimi, a loro volta, possono delegare altri soggetti afferenti alla propria struttura, preferibilmente di qualifica non inferiore alla “D”. Le nomine, in forma scritta e condivisa con la DMP, devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l’intero periodo di

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE DIVIETO DI FUMO NELL’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA	RA 20 Rev.02 Pag. 7 di 11
------------------------------------	--	--

apertura delle strutture. I soggetti devono essere designati previo confronto e, una volta individuati, non possono rifiutare l’incarico conferito.

3. Per le **aree esterne** (comprese strade, cortili/giardini/balconi/terrazzi esterni e scale antincendio, corridoi di collegamento tra le diverse strutture organizzative o edifici) le funzioni di accertamento e contestazione delle infrazioni in materia di divieto di fumo sono attribuite al **servizio appaltato di vigilanza AOUP**.
4. Laddove i direttori delle strutture non abbiano effettuato le nomine di cui al corrente articolo, essi sono tenuti personalmente ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome va riportato sui cartelli di divieto di fumo affissi nei locali della propria struttura organizzativa.
5. Restano fermi tutti gli altri obblighi del Direttore Generale e dei dirigenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - DOVERI DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO

1. I nomi degli **‘incaricati’** identificati con le modalità di cui all’articolo precedente sono riportati sui cartelli affissi nei locali della struttura di appartenenza; gli incaricati sono tenuti a partecipare alle iniziative di aggiornamento organizzate in materia dall’Azienda.
2. Agli incaricati compete di:
 - vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto di fumo;
 - accertare le infrazioni, contestando immediatamente, se possibile, la violazione al trasgressore;
 - redigere il verbale di accertamento e contestazione, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (vedi allegato T01/RA20)¹;
 - trasmettere il verbale ai soggetti aziendali competenti, come individuati nel successivo art. 10;
 - rilevare, ferme restando le responsabilità derivanti dal procedimento per l’applicazione della sanzione amministrativa, gli eventuali profili disciplinari nel comportamento dei trasgressori che siano dipendenti dell’Azienda, dandone comunicazione al direttore della struttura, se ‘incaricati’ o, se direttori di struttura, direttamente all’Ufficio Procedimenti Disciplinari della UO Politiche e Gestione delle Risorse Umane.

ART. 8 - COMPETENZE DI VIGILANZA DA PARTE DI ORGANI ESTERNI

1. Fermi restando gli obblighi dei soggetti di cui agli articoli precedenti, in base a quanto prescritto dalla vigente normativa, esercitano altresì compiti di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo:
 - ✓ gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria, quanto alle funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi assegnati a norma di Legge;
 - ✓ l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, mediante il personale adibito a funzioni di vigilanza, in tutti i luoghi in cui vige il divieto di fumare.

¹ richiedere il blocco autoriscaldante al centro stampa aziendale.

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE DIVIETO DI FUMO NELL’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA	RA 20 Rev.02 Pag. 8 di 11
------------------------------------	--	--

ART. 9 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ed in particolare:
 - i trasgressori del divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275,00; l'importo è raddoppiato qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. La sanzione è aumentata a euro 220,00 nel minimo e a euro 2.200,00 nel massimo, qualora le infrazioni siano commesse dalle figure investite delle funzioni di controllo sul rispetto del divieto e per l'attuazione del presente regolamento di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
 - i responsabili dell'applicazione della normativa, ai sensi degli articoli 6 e 7, nel caso di violazione dell'obbligo di curare l'affissione dei cartelli di divieto, di vigilare sul rispetto del divieto e di curare l'accertamento e la contestazione dell'infrazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220,00 a euro 2.200,00.
2. L'importo delle sanzioni è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di modifiche alle leggi nazionali e regionali che stabiliscono gli importi sopra indicati. Dell'intervenuta modifica nell'importo delle sanzioni verrà dato atto nel primo aggiornamento utile del Regolamento.
3. L'autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il **Comune di Pisa** e lo stesso incamera i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

ART. 10 - PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo, gli 'incaricati' o comunque, in mancanza di questi, i direttori di struttura, procedono all'accertamento della violazione e alla redazione di verbale di accertamento e contestazione, utilizzando il modulo allegato al presente regolamento - T01/RA20².
2. Il verbale di accertamento e contestazione contiene la data, l'ora, il luogo dell'accertamento, le generalità del verbalizzante, le generalità del trasgressore, la descrizione del fatto costituente violazione, l'indicazione delle norme che si ritengono violate, le eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, l'avvenuta contestazione della violazione (o i motivi della mancata contestazione) e la sottoscrizione del trasgressore e del funzionario accertatore. Il verbale contiene altresì le modalità con le quali si può procedere a pagamento in misura ridotta e l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi. Gli "incaricati" sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione anche dietro richiesta effettuata da altri operatori dell'Azienda o da cittadini.
3. Il verbale di accertamento e contestazione (T01/RA20) è redatto in triplice copia:
 - l'originale è trasmesso, senza ritardo, alla UO Direzione Medica di Presidio che provvede ai sensi del comma 9;
 - una copia è conservata presso la struttura ove è stata accertata la violazione.
 - una copia è consegnata al trasgressore o notificata a mezzo del servizio postale qualora questo si rifiuti di riceverla;

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE DIVIETO DI FUMO NELL’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA	RA 20 Rev.02 Pag. 9 di 11
------------------------------------	--	--

4. Restano ferme le procedure di accertamento delle violazioni previste *ex lege* per gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria.
5. La violazione è contestata immediatamente al trasgressore, il quale deve sottoscrivere per ricevuta il verbale di cui al comma 1 e allegato (**T01/RA20**). Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, di ciò viene dato atto nel verbale.
6. In caso di impossibilità di immediata contestazione dell’infrazione al trasgressore, l’incaricato compila il verbale in triplice copia, dà atto nel verbale dell’impossibilità della contestazione immediata e ne trasmette due copie alla UO Direzione Medica di Presidio affinché questa proceda alla notificazione come previsto dall’articolo 14 della legge 689/1981.
7. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta (per un importo rispettivamente di euro 55,00, euro 110,00 ed euro 440,00, pari al doppio del minimo delle sanzioni previste), oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale, da effettuarsi agli interessati tramite lettera raccomandata A/R entro 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione, se residenti nel territorio della Repubblica, o 360 giorni, se residenti all’estero. L’obbligo di pagare la somma dovuta si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti.
8. Il versamento deve essere effettuato dal trasgressore:
 - a mezzo di bollettino c/c postale n° 1039549264 intestato a: **Comune di Pisa –Sanzioni Amministrative,**
 - a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a **Comune di Pisa**
 - **IBAN: IT05G0760114000001039549264**

Nel pagamento dovrà essere indicata come causale del versamento “Sanzioni amministrative - Regolamento divieto di fumo AOUP – Verbale n. ____/____ anno”. In nessun caso è ammesso il pagamento della sanzione nelle mani del funzionario accertatore: il pagamento può avvenire unicamente con le modalità sopra indicate.

9. La UO Direzione Medica di Presidio provvede alla trasmissione della copia del verbale di accertamento e contestazione, mediante lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata (PEC) al Comune di Pisa – Polizia Municipale Ufficio Violazioni Amministrative.
10. Come stabilito dall’articolo 18 della legge 689/1981, entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono inviare **scritti difensivi e documenti** e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo ufficio, al Comune di Pisa – Polizia Municipale Ufficio Contenzioso, quale autorità competente individuata ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 25/2005.
L’autorità competente a ricevere il verbale e gli scritti difensivi da parte dell’autore della violazione è il Sindaco; tali atti (il verbale e gli scritti difensivi) dovranno essere trasmessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione ai seguenti recapiti:
 - Via PEC al seguente indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it
 - Per posta raccomandata: U.R.P. Comune di Pisa, Lungarno G. Galilei n° 43
 - Consegna *brevi manu* presso: U.R.P. Comune di Pisa, Lungarno G. Galilei n° 43

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE DIVIETO DI FUMO NELL'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA	RA 20 Rev.02 Pag. 10 di 11
------------------------------------	--	---

ART. 11 - AZIONI DIVULGATIVE PER FAVORIRE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO E LA TUTELA DELLA SALUTE

Oltre alla cartellonistica di cui all'art.5, al presente regolamento è allegato un opuscolo divulgativo (**DV01/RA20**), elaborato al fine di diffondere, tra il personale dipendente, l'utenza e tutti coloro che frequentano o utilizzano a qualsiasi titolo gli stabilimenti ospedalieri ed i mezzi di trasporto dell'AOUP, una corretta informazione riguardo alle motivazioni e alle disposizioni del divieto di fumo, alle sanzioni amministrative e alle opportunità di usufruire dei programmi di cessazione del fumo disponibili presso il Centro Antifumo dell'AOUP. L'opuscolo sarà affisso e distribuito presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e nei Punti di Informazione ed Accoglienza, nelle aree di attesa dell'utenza, nei percorsi di collegamento tra edifici e, ove possibile, nelle aree esterne agli edifici; sarà altresì inviato, a tutto il personale dipendente attraverso l'Ufficio Stampa dell'AOUP.

ART. 12 - NORME DI ATTUAZIONE

Gli adempimenti di ordine organizzativo per l'applicazione e per ogni eventuale modifica del presente regolamento, ivi incluse le necessarie attività di supporto di istruttoria amministrativa sono assegnate alla UO Direzione Medica di Presidio.

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela della salute contro i danni provocati dal fumo.
2. Quanto alle indicazioni interpretative e attuative dei divieti di fumo e sulla tutela della salute dei non fumatori si fa infine riferimento alla Circolare del Ministero della Salute 17/12/2004 recante *Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.*

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento è approvato con provvedimento del Direttore Generale ed entra in vigore con apposita delibera.
2. Il Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'AOUP all'indirizzo www.ao-pisa.toscana.it nella sezione amministrazione trasparente e nella intranet aziendale. La Sezione Dipartimentale Accreditamento e Qualità provvederà alla distribuzione e alla conservazione del documento in conformità alle disposizioni del Sistema Gestione Qualità aziendale.

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE DIVIETO DI FUMO NELL’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA	RA 20 Rev.02 Pag. 11 di 11
------------------------------------	--	---

7. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E SUA PERIODICITÀ

L’aggiornamento del presente regolamento è consequenziale al mutamento delle norme nazionali, regionali o etico-professionali o in occasione di mutamenti di indirizzo proposti da norme, regolamenti ed indicazioni tecniche degli organismi scientifici nazionali ed internazionali o in occasione di mutamenti delle strategie, delle politiche complessive e delle esigenze organizzative aziendali. Si precisa che, ad ogni modo, la revisione va effettuata almeno ogni 3 anni.

8. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

1. **Legge 11 novembre 1975, n. 584** “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”
2. **Legge 24 novembre 1981, n. 689** “Modifiche al sistema penale”
3. **Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995** “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”
4. **Legge 16 gennaio 2003, n. 3** “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”
5. **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003** “Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”
6. **Accordo 16 dicembre 2004** tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
7. **Circolare Ministro della salute 17 dicembre 2004**
“Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”
8. **Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81** “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”
9. **Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 25** “Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo”
10. **Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6** “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”